

SPIEGAZIONI SULL'ORDINANZA SUI CASI DI RIGORE DEL 13 GENNAIO 2021

Ecco diversi GastroDiritti che forniscono molte spiegazioni sui requisiti.

N° 1242: ORDINANZA SUI CASI DI RIGORE (del 13 gennaio 2021)

Prima di guardare le modalità di sussidio occorre che l'azienda soddisfi determinati requisiti. Questi sono indicati agli articoli 2-6 dell'ordinanza per i casi di rigore. Per semplicità non indichiamo articoli che non concernono di regola gli esercenti.

- **PRIMO REQUISITO (articolo 2) – FORMA GIURIDICA E NUMERO IDI**

L'impresa ha la forma giuridica di un'impresa individuale, una società di persone o una persona giuridica con sede in Svizzera. Inoltre, deve disporre di un numero d'identificazione delle imprese (IDI).

- **SECONDO REQUISITO (articolo 3) – DATA DELLA COSTITUZIONE E CIFRA D'AFFARI**

L'impresa deve provare che è stata iscritta o almeno costituita prima del 1° marzo 2020. Se è stata costituita prima deve avere conseguito una cifra di affari di almeno 50'000 franchi negli anni 2018 e 2019. (....).

- **TERZO REQUISITO (articolo 4 cpv. 1) – SITUAZIONE PATRIMONIALE E DOTAZIONE DI CAPITALE**

L'impresa deve provare che:

- ✓ È redditizia o economicamente solida
- ✓ Ha adottato provvedimenti per la protezione della propria liquidità e della propria base di capitale
- ✓ Non ha diritto ad aiuti settoriali nell'ambito dello sport, trasporti pubblici o media.

- **QUARTO REQUISITO (articolo 4 cpv. 2) – CRITERIO PATRIMONIALE O DI CAPITALE – NUOVO!!**

È considerata redditizia o economicamente solida l'impresa che:

- ✓ al momento dell'inoltro della richiesta non è oggetto di una procedura di fallimento né di una procedura di liquidazione;
- ✓ il 15 marzo 2020 non era oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali, a meno che al momento dell'inoltro della richiesta vi sia un piano dei pagamenti concordato oppure la procedura sia conclusa essendo stato effettuato il pagamento.

(GD 1243) Estrapoliamo dalle direttive federali. In pratica gli aiuti non concernono società già sul baratro del fallimento. I crediti devono infatti servire per salvare dalle conseguenze del Covid-19 e non da precedenti ammanchi finanziari. Basta renderlo credibile.

Quindi "le imprese dovranno ora provare unicamente di non essere oggetto, al momento dell'inoltro della richiesta, di una procedura di fallimento o di una procedura di liquidazione e che il 15 marzo 2020 non erano oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali".

Inoltre, "la condizione relativa alla procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali viene inoltre precisata per evitare incertezze in fase di esecuzione: se al momento dell'inoltro della richiesta è stato concordato un piano dei pagamenti o la procedura esecutiva si è conclusa con un pagamento, la condizione è considerata adempiuta".

Se vi sono problemi con le assicurazioni sociali occorre quindi prima pattuire un piano di rientro, altrimenti non si soddisfa il requisito.

- **QUINTO REQUISITO (articolo 5) – CALO DELLA CIFRA D’AFFARI**

L’impresa deve provare che, in correlazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere il COVID-19, la sua cifra d’affari del 2020 è inferiore al 60 per cento della cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019.

(GD 1244) È una questione di logica contabile. Infatti, “poiché i provvedimenti adottati dalle autorità si estendono nel 2021, è possibile che un’impresa non sia considerata un caso di rigore sulla base della cifra d’affari del 2020 grazie a una stagione invernale soddisfacente nel 2019/2020 e/o a una buona stagione estiva, ma che subisca un calo della cifra d’affari nel 2021 a causa delle chiusure e delle restrizioni ordinate dalle autorità a partire dal quarto trimestre del 2020.” In questo caso un simile calo della cifra di affari soddisferebbe i requisiti del caso di rigore.

Ed è per questo che il “nuovo capoverso 1 bis tiene conto di tale situazione consentendo a un’impresa di considerare, per il calcolo del calo della cifra d’affari, anche la cifra d’affari degli ultimi 12 mesi anziché la cifra d’affari del 2020, ad esempio la cifra d’affari realizzata da febbraio 2020 a gennaio 2021 compreso oppure quella realizzata da aprile 2020 a marzo 2021 compreso”.

Quindi: “per giustificare il diritto al sostegno può essere utilizzata la media annua mobile fino a giugno 2021 compreso.”

- **NUOVO (cpv. 1bis)!!**

L’impresa che nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 2021 e giugno 2021 registra un calo della cifra d’affari in correlazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere il COVID-19 può considerare, per il calcolo dell’importo di questo calo, la cifra d’affari degli ultimi 12 mesi invece della cifra d’affari del 2020.

- **SESTO REQUISITO (articolo 5A) – CALO DELLA CIFRA D’AFFARI – NUOVO!!**

L’impresa conferma che dal calo della cifra d’affari risultano elevati costi fissi non coperti.

(GD 1245) La vecchia disposizione era stata criticata da molte parte in quanto difficile da attuare. “Pertanto, in futuro le imprese dovranno solo confermare che dal calo della cifra d’affari risulta una quota elevata di costi fissi non coperti. In questo modo viene ulteriormente agevolato l’accesso ai programmi sui casi di rigore dei Cantoni.”

- **SETTIMO REQUISITO (articolo 5B) – DEROGA A FAVORE DI IMPRESE CHIUSE SU ORDINE DELLE AUTORITÀ – NUOVO!!**

Le imprese che tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 devono chiudere l’attività per almeno 40 giorni a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all’epidemia COVID-19, non sottostanno ai requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 5 capoversi 1 e 1bis nonché 5a.

(GD 1246) È la norma che più interessa! È la deroga facente seguito alle pressanti pressioni dei diversi gruppi di interesse (per gli esercenti: GastroSuisse).

Viene quindi creata una sorta di categoria separata per le imprese che dopo il 1° novembre 2020 hanno dovuto chiudere per almeno 40 giorni su ordine delle autorità. Non importa quale autorità, cioè se cantonale o federale.

Si tratta di una procedura semplificata che riconosce le difficoltà del settore. In particolare, vediamo la rinuncia alla prova del calo della cifra d’affari. Si presume che le chiusure

dell'attività ordinate dalle autorità per almeno 40 giorni tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 comportino già di suo un calo automatico della cifra d'affari sufficientemente elevato da giustificare l'esistenza di un caso di rigore; in questi casi non occorre pertanto quindi fornire la prova del calo della cifra d'affari. "Di conseguenza, le soluzioni settoriali previste da diversi Cantoni sono ora disciplinate nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore, a condizione che l'intero settore sia colpito da chiusure prolungate (ad es. ristoranti o palestre)."

In altre parole, queste categorie di imprese "ottengono il sostegno della Confederazione senza dover provare il calo della cifra d'affari. Ciò non solo garantisce ai Cantoni la sicurezza finanziaria, ma semplifica notevolmente anche l'esecuzione." Il criterio della chiusura dell'attività è soddisfatto con l'entrata in vigore della corrispondente decisione delle autorità, quindi non solo al termine dell'intero periodo di chiusura.

Vi è pure una semplificazione delle altre condizioni al fine di contenere l'onere amministrativo per le autorità e per l'azienda. Nel caso delle imprese con chiusura dell'attività per oltre 40 giorni I CANTONI POSSONO ANCHE RINUNCIARE a richiedere i seguenti giustificativi:

- ✓ (b1) la prova di aver adottato i provvedimenti necessari alla protezione della liquidità e della base di capitale
- ✓ (b2) la prova che dal calo della cifra d'affari a fine anno risulta una quota elevata di costi fissi non coperti.

Le disposizioni federali precisano che "questi due allentamenti volti a contenere l'onere amministrativo si applicano solo alle imprese che hanno chiuso la loro attività su ordine delle autorità e non alle imprese la cui attività è stata limitata considerevolmente dai provvedimenti della Confederazione o dei Cantoni."

IL CANTONE PUÒ DUNQUE PREVEDERE FACILITAZIONI BUROCRATICHE ("ad es. crocetta sulla casella corrispondente di una domanda del modulo e conferma mediante firma").

• OTTAVO REQUISITO (articolo 6) – LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO

L'impresa conferma che (NUOVO!!)

- per tre anni o fino all'aiuto del rimborso degli aiuti (1) non distribuisce dividendi o tantièmes e non restituisce apporti di capitale
- non concede mutui ai suoi proprietari.

(GD 1247) Molti Cantoni hanno ritenuto la precedente disposizione fosse eccessiva: in particolare poiché il divieto di remunerazione del capitale proprio crea anche incentivi indesiderati che possono compromettere l'esistenza di un'impresa e quindi il mantenimento dei posti di lavoro. Anche la durata del divieto per i contributi non rimborsabili è stata ritenuta criticata per la sua lunghezza. Per questa ragione si sono accorciate tempistiche e rese meno severe le condizioni.

"Per questo motivo, il divieto è ora limitato a tre anni sia per i contributi rimborsabili che per i contributi a fondo perduto. Rimane comunque necessario limitare l'impiego dei contributi erogati, poiché i provvedimenti per i casi di rigore finanziati dallo Stato mirano a garantire l'esistenza delle imprese svizzere e la salvaguardia dei posti di lavoro e non la distribuzione di dividendi e tantièmes".

Evidentemente, tale limitazione decade se "i mutui, le fideiussioni e le garanzie sono integralmente rimborsati o quando i contributi a fondo perduto sono rimborsati volontariamente".

- **N° 1248: DISPOSIZIONI CANTONALI AGGIUNTIVE**

In aggiunta alle decisioni federali del 13 gennaio 2021 i Cantoni hanno non solo la facoltà di stabilire le modalità semplificate per le richieste, ma pure di predisporre ulteriori condizioni a favore delle imprese. Per esempio, prevedendo aiuti supplementari, a condizioni ancora più largheggianti o per casi non previsti dall'ordinanza federale.

Per esempio, per le aziende costituite ex novo (ergo: non quelle riprese) dopo il 1° marzo 2020 se presentano determinati requisiti.

In ogni caso le domande inerenti ai GD 1241-1247 andranno inoltrate al Cantone secondo le modalità che a Bellinzona dovrebbero comunicare nel tardo pomeriggio del 14 gennaio 2021.